

i capitani. Infatti coloro, i quali sono paterni per i loro equipaggi, contano pochissimi disertori; e quindi se il capitano sopporta le conseguenze della diserzione, io credo che non possa questa disposizione essere tanto accusata d'ingiusta.

RICCI GIOVANNI, relatore. Credo che ad indennizzare il Governo dei disturbi che gli arrecano le diserzioni, sia sufficiente il riscuotere a suo beneficio parte delle paghe e degli avanzi dovuti ai naviganti, i quali, dopo essere iscritti sul ruolo dell'equipaggio, abbandonano il bastimento senza giusto motivo; come pure gli averi di coloro i quali disertano dal bastimento.

Ora osserverò al signor ministro che la quota di retribuzione mensile è imposta non ai capitani od armatori, ma bensì all'equipaggio, cioè ai marinai, ai capitani, ai patroni, agli uffiziali di bordo; talchè la tassa è imposta individualmente, e non mi pare conveniente di dover aggravare l'armatore, il quale è solidario coi capitani e coi patroni, a termini delle regie patenti 9 marzo 1816, di una tassa che poi sostanzialmente non lo riguarda; e qualora essi abbiano dato giusti motivi per la diserzione, la legge reprime l'abuso.

In ogni modo sarebbe conveniente che quest'uso fosse convertito in legge, che si stabilisse che queste quote rimanenti debbano essere proprietà della cassa; ma non mai lasciare che un uso arbitrario abbia a tirare innanzi, dopochè davanti alla Camera fu accennato.

PRESIDENTE. Se niun altro domanda la parola, metto ai voti l'articolo terzo così concepito:

« Il fondo di ciascuna cassa si compone:

« a) della retribuzione imposta agli equipaggi dei bastimenti nazionali nella proporzione stabilita nella tabella annessa alla presente legge;

« b) dei beni provenienti da doni o lasciti, impieghi od acquisti;

« c) dei proventi devoluti alla cassa in forza di speciali disposizioni di legge. »

(La Camera approva.)

DI CAVOUR C., ministro per la marina. Domando la parola.

Per l'articolo quarto io ammetterei la redazione della Commissione.

RICCI GIOVANNI, relatore. Qui al paragrafo c) era detto: *dei proventi dovuti alla cassa in forza di speciali disposizioni di legge.*

Ciò che io accennai sono per l'appunto queste speciali disposizioni, che il signor ministro ha detto che sono usi. La Commissione non intende di sanzionare questo.

PRESIDENTE. Avrebbe dovuto proporlo prima della votazione.

RICCI GIOVANNI, relatore. Abbiamo fatta l'osservazione.

PRESIDENTE. È appunto per la loro osservazione che ho domandato se nessuno domandava la parola prima di porre ai voti l'articolo.

DI CAVOUR C., ministro per la marina. Avendo ora assunte informazioni, posso dire alla Camera che l'uso non è quello che ho accennato.

Io aveva detto che il deconto dei marinai disertori non è percepito.

Si dà loro il deconto fino al giorno in cui furono presenti a bordo; perchè non si paga prima di partire; si paga soltanto quando ritorna il bastimento.

RICCI GIOVANNI, relatore. Soventi, non sempre; la legge dice: *dopo tre giorni.* Alcune volte è così, ed altre è al ritorno.

PRESIDENTE. Li prego a non far conversazione.

DI CAVOUR C., ministro per la marina. La pratica è che si paga al ritorno, e si fa il deconto della paga dovuta al marinaio fino al giorno della diserzione, e deve retribuire alla cassa in proporzione del tempo che ha servito a bordo. In quanto alle paghe dovute ai disertori, per metà vanno alla cassa, secondo l'articolo 10 della legge del 1851.

Quindi non c'è più quel dubbio sollevato dal deputato Ricci, perchè la paga non è dovuta che fino al giorno che presta l'opera sua a bordo del bastimento, o fino al giorno in cui diserta.

CASTAGNOLA. Io sento continuamente i capitani dei bastimenti muovere vive lagnanze precisamente per quella metà della paga che essi devono corrispondere alla cassa degli invalidi. Essi dicono: noi andiamo in America, e soventi abbiamo la disgrazia di veder disertare la metà ed alcune volte anche tutto l'equipaggio. In questo caso noi siamo costretti a salariare un nuovo equipaggio, pagando dei prezzi molto superiori a quelli che furono stabiliti alla partenza dal nostro porto. Oltre a ciò noi dobbiamo prendere a bordo dei cattivi soggetti, perchè si sa che queste ciurme, che si raccolgono all'estero, sono la feccia della società, ed i diari forensi attestano pur troppo come tanti nostri capitani marittimi furono vittima di queste ciurme raccogliatrici. Noi dunque corriamo il rischio della vita; dobbiamo pagare di più l'equipaggio; e dopo tutto ciò siamo ancora obbligati di versare alla cassa degli invalidi la metà della paga che si deve dare ai disertori. Sembrerebbe molto più conveniente, essi dicono, che noi tenessimo questa paga per indennizzarci in parte della maggior somma che dobbiamo corrispondere alle ciurme che andiamo raggranellando.

Io quindi crederei conveniente che questa disposizione di legge venisse a cessare; perchè posso assicurare il signor ministro della marina, che continuamente io sento muovere reclami dai capitani marittimi contro questa quota di paghe, che essi devono corrispondere alla cassa degli invalidi; quali reclami mi sembran pur troppo fondati.

PRESIDENTE. Il ministro della marina ha facoltà di parlare.

DI CAVOUR C., ministro per la marina. Si è dal Ministero della marina preparato un progetto di legge sul riordinamento della legislazione relativa alla marina mercantile. In questo progetto di legge vi è una disposizione sui disertori, ed allora si potrà discutere questo gravissimo argomento.

Il Ministero ha procurato d'impedire per quanto può la diserzione; ma la disposizione accennata dall'onorevole Castagnola non potrebbe aver luogo nella legge che discutiamo. Un tale argomento sarà trattato nella nuova legge, che sarà presentata al Parlamento.

Io non nego che le osservazioni dell'onorevole deputato Castagnola siano gravissime, e non meritino di essere prese in seria considerazione.

CASTAGNOLA. Prendo atto delle parole del signor ministro della marina.

PRESIDENTE. Il ministro accetta la redazione della Commissione per l'articolo 4?

DI CAVOUR C., ministro per la marina. L'accetto.

PRESIDENTE. « Art. 4. La prima di queste casse spande i suoi effetti sul territorio marittimo, che si stende dalla frontiera francese alla Magra, nell'isola di Sardegna, ed altre adiacenti;

« La seconda su quella dalla Magra a Terracina e dalle isole dell'arcipelago Toscano;